



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE E RICOVERATI IN STRUTTURA
CONVENZIONATA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

ARTICOLO 1. Finalità

ARTICOLO 2. Soggetti

ARTICOLO 3. Requisiti per l'adozione degli animali

ARTICOLO 4. Modalità di adozione

ARTICOLO 5. Contributo per l'adottante

ARTICOLO 6. Responsabilità

ARTICOLO 7. Impegni verso l'animale

ARTICOLO 8. Controlli e revoca dell'adozione

ARTICOLO 9. Accertamenti e sanzioni

ARTICOLO 10. Smarrimento e decesso degli animali

ARTICOLO 11. Rinuncia all'adozione

ARTICOLO 12. Eventuale trasferimento dell'animale adottato

ARTICOLO 13. Inadempienze

ARTICOLO 14. Pubblicità per l'adozione

ARTICOLO 15. Rinvio

ARTICOLO 16. Entrata in vigore

ARTICOLO 1. Finalità

La finalità del presente regolamento è quella di incentivare il cittadino all'adozione dei cani di proprietà del Comune di Castel Ritaldi, catturati nel territorio e custoditi presso la struttura di ricovero, allo scopo di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, economizzando i costi del randagismo a carico dell'Ente, e nel contempo evitare il sovraffollamento presso il canile convenzionato.

ARTICOLO 2. Soggetti

I cani randagi catturati nel Comune di Castel Ritaldi e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da **soggetti** residenti nel Comune di Castel Ritaldi o comunque nella Regione Umbria, dalle seguenti categorie di soggetti:

- a) Persone fisiche;
- b) Associazioni;

ARTICOLO 3. Requisiti per l'adozione degli animali

I cani randagi potranno essere adottati dai soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto, sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- b) assenza di denunce o condanne penali dovute al maltrattamento di animali per il richiedente e per qualsiasi altro componente dello stesso nucleo familiare;
- c) garanzie di idoneo ed adeguato trattamento dell'animale presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in relazione alle necessità dello stesso (taglia, razza, salute ecc.); il soggetto adottante dovrà pertanto dimostrare il possesso di luogo adatto alla cura del cane adottato, l'impegno e la volontà di curarlo e nutrirlo in modo adeguato assicurando le necessarie cure veterinarie;
- d) consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- e) Impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ARTICOLO 4. Modalità di adozione

Il soggetto privato e le associazioni interessate all'adozione degli animali di proprietà del Comune di Castel Ritaldi, ospitati presso il canile convenzionato, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento, potranno recarsi presso la struttura di ricovero con lo scopo di familiarizzare ed adottare l'animale.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip compilando la scheda di adozione cane randagi, allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'Ente che provvederà a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario della ASL.

L'adozione del cane non potrà avvenire se prima il servizio veterinario dell'ASL, non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

ARTICOLO 5. Incentivo per l'adottante

Allo scopo di incentivare da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, l'adozione dei cani randagi di cui all'art. 1 riconoscendone la funzione sociale da parte dell'Ente, sarà previsto ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2015 n.11 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali), nei limiti delle risorse del Comune, un incentivo a rimborso di spese mediche-veterinarie o alimentari, pari alla somma di Euro 300,00 annuali per la durata massima di 2 anni.

In caso di premorienza del cane o smarrimento dello stesso, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di possesso, in alternativa all'adozione di un altro cane.

ARTICOLO 6. Responsabilità

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e la responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ARTICOLO 7. Impegni verso l'animale

L'adottante si impegna nei confronti dell'animale:

- a) a trattarlo amorevolmente, assicurandogli una buona sistemazione, provvedendo che non scappi o venga perso, corredandolo di facili segni di riconoscimento in aggiunta al microchip previsto per legge (es. collare in cuoio con scritto numero di telefono del proprietario);
- b) fornirgli in caso di ricovero all'esterno dell'abitazione, una cuccia ben coibentata e protetta dall'intemperie;
- c) mantenere in buone condizioni igieniche lo spazio a sua disposizione;
- d) procurargli acqua fresca, cibo e cure secondo le sue naturali esigenze;
- e) evitare al massimo la detenzione a catena o box, in tali casi permettergli lo sgambamento e la ricreazione per un minimo di due volte al giorno di almeno mezz'ora ciascuna;
- f) evitare che possa vagare senza controllo e munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
- g) non causargli dolore o sofferenze psicologiche, evitando che altri possano farlo;
- h) effettuare le vaccinazioni periodiche suggerite al momento dell'adozione e farle annotare nella scheda;

- i) farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il cane mostri sintomi di malattia e comunque una volta all'anno per controllare lo stato di salute;
- j) effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;
- k) assicurare al cane un'equilibrata e serena vita in famiglia, che dovrà quindi essere composta di rapporti affettivi, intensa vita sociale con le persone e con gli altri animali, scambi amichevoli con il mondo esterno;
- l) effettuare un rigoroso controllo delle nascite, evitando assolutamente gravidanze e cucciolate. Se non già provveduto, è fatto obbligo di provvedere alla sterilizzazione chirurgica totale delle femmine adottate, non appena raggiunta la fertilità ed in buono stato, presso un ambulatorio attrezzato.

ARTICOLO 8. Controlli e revoca dell'adozione

Il Settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato con personale competente ed eventualmente con il supporto delle associazioni per la tutela degli animali che possono effettuare le opportune verifiche pre- e post adozione.

ARTICOLO 9. Accertamenti e sanzioni

Qualora a seguito di controlli, dovessero essere riscontrati maltrattamenti o abbandono si provvederà ai sensi degli art. 544 e 727 del codice penale, nonché alla revoca dell'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

ARTICOLO 10. Smarrimento e decesso degli animali

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale il soggetto adottante dovrà darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Ufficio di Polizia Locale e al servizio veterinario competente per territorio. In caso di decesso per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante dovrà darne comunicazione immediata all'ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 11. Rinuncia all'adozione

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con tali modalità:

-il proprietario dovrà presentare richiesta al Sindaco, indicando le motivazioni all'impossibilità di detenzione del cane, qualora l'istanza sia accettata il Comune provvederà a comunicare al gestore del canile la necessità di prelievo dell'animale e del suo mantenimento. La proprietà del cane verrà trasferita al Comune di Castel Ritaldi, fino alla sua eventuale adozione da parte di altri soggetti. Per il periodo che intercorre tra la domanda di rinuncia e il trasferimento al canile colui che ha fatto richiesta di cessione del cane è tenuto alle spese di custodia, cura e mantenimento dell'animale;

- trovare un'ideale sistemazione presso altro soggetto adottante, previa comunicazione all'ufficio comunale preposto.

ARTICOLO 12. Eventuale trasferimento dell'animale adottato

L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

ARTICOLO 13. Inadempienze

In caso di inadempienze all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque il controvalore monetario

ARTICOLO 14. Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.

ARTICOLO 15. Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

ARTICOLO 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.